

I chiarimenti in una nota del ministero dell'interno sui pagamenti ridotti del 30%

Multe, sconti ad ampio raggio

Agevolazioni anche per i preavvisi di divieto di sosta

DI STEFANO MANZELLI

Chi trova la tradizionale contravvenzione rosa per divieto di sosta posizionata sotto al tergicristallo del proprio veicolo può pagare subito la multa con lo sconto del 30%. Risparmiando quindi anche le spese di notifica e di accertamento dell'infrazione collegate al seguito del procedimento sanzionatorio. Lo ha chiarito il ministero dell'interno con il parere prot. 300/A/7552/13/127/1 del 7 ottobre 2013. La legge 98/2013 di conversione del dl 69 ha innestato nel codice stradale il principio del pagamento agevolato delle multe per chi decide di conciliare entro 5 giorni, ma solo nel caso di infrazioni non particolarmente gravi. Letteralmente però la disposizione fa riferimento alla contestazione o notificazione del verbale e per questo alcuni comandi dei vigili hanno deciso di non aderire allo spirito della riforma, negando agli utenti lo sconto sui preavvisi di divieto di sosta (non ancora notificati) in attesa

di indicazioni centrali. Il ministero dell'interno con la nota in commento indirizzata al comune di Torino contraddice questa interpretazione rigorosa e allarga la portata della novella anche ai tradizionali preavvisi di divieto di sosta, confermando la scelta del comando di Via Bologna. Questi atti non sono disciplinati dal codice stradale, specifica innanzitutto l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, ma sono regolati da ciascun comando di polizia in modo autonomo e funzionale alle proprie esigenze di semplificazione in rapporto all'utenza e alla propria organizzazione. In buona sostanza, i preavvisi di divieto di sosta sono atti bonari che esulano dalle competenze istituzionali del Viminale che «ha il compito di coordinare l'attività degli organi di polizia stradale con riferimento all'applicazione del codice della strada». Spetta quindi all'apprezzamento degli uffici o comandi di polizia gestire queste vicende precedenti all'attività di contestazione o notificazione delle multe. Ciò

nonostante a parere del ministero è comunque opportuno ammettere il trasgressore al pagamento scontato anche degli avvisi bonari di divieto di sosta. Sono, infatti, evidenti le esigenze di semplificazione e di equità sostanziale. Del resto, la maggior parte delle amministrazioni locali ha preferito applicare il beneficio anche al tradizionale preavviso di divieto di sosta. Tale scelta, conclude il parere centrale, «appare probabilmente più coerente con lo spirito della nuova disposizione che, certamente, consente di accedere al beneficio dopo la notificazione del verbale di contestazione e allo scopo di agevolare l'attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative, scopo che appare ugualmente evidente anche nella fase antecedente alla notificazione del verbale stesso».

La nota sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Omessi versamenti Iva, sì ai sequestri per equivalente

È legittimo il sequestro per equivalente sull'abitazione del contribuente indagato per omesso versamento dell'Iva per conto della società da lui rappresentata.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n. 42643 del 17 ottobre 2013.

La vicenda riguarda un manager sospettato di aver evaso l'Iva e le ritenute per conto della sua società per oltre 200 mila euro.

A questo punto le autorità avevano spiccato il sequestro per equivalente sull'abitazione del contribuente.

Lui ha impugnato l'ordinanza di fronte al Tribunale delle libertà di Macerata, ma senza successo. Quindi la difesa ha fatto ricorso alla Suprema corte, che ha però dichiarato inammissibili tutti i motivi.

In particolare ad avviso del legale sussisteva una violazione dell'articolo 42 della Costituzione che protegge la proprietà privata dei singoli cittadini.

La terza sezione penale non ha condiviso la tesi affermando che non può trovare ingresso la censura con cui si contesta l'applicazione della misura cautelare sulla casa di abitazione, in violazione dell'articolo 42 della Carta fondamentale, «in quanto le ragioni allegate a sostegno della stessa attengono all'esecuzione del decreto di sequestro e, quindi, esulano dal campo del riesame, il cui fine non può andare oltre l'analisi valutativa del decreto in sé considerato e non dei passaggi procedurali ulteriori».

Inoltre, la Cassazione ricorda che in materia di sequestro preventivo la ricostruzione del fumus da parte del giudice di merito non può giungere fino alla valutazione degli indizi: il vaglio non attiene alla fondatezza degli elementi di fatto, ma solo alla verifica della corrispondenza tra il fatto per cui si procede e la fattispecie criminosa, essendo il fumus commissi delicti da intendersi come astratta configurabilità del reato ipotizzato, senza estendere la cognizione agli indizi di colpevolezza, a meno che da questi non emergano elementi di immediato rilievo.

Anche la procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenuta al Palazzaccio lo scorso 26 settembre, ha chiesto al Collegio della terza sezione penale di confermare il sequestro per equivalente sulla prima casa, al di là del precetto costituzionale sulla tutela della proprietà.

Debora Alberici

I testi delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Evasione, giorni contati per i furbetti del web

Deciso contrasto alle vendite e alla pubblicità sul web effettuata in Italia ma da società che hanno base in paradisi fiscali. La lotta all'evasione senza frontiere passa anche dal «progetto Google», una serie di azioni che il governo intende mettere in atto per intervenire sulle vendite via internet da parte di società che risiedono in realtà in paesi a bassissima fiscalità, non pagando alcuna tassa. Il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero, non ha dubbi: «Lavorare per contrastare il minor gettito interno significa intervenire con azioni di prevenzione anche sui sistemi informatici e tecnologici e per una maggiore trasparenza dei mezzi telematici. E in questo senso abbiamo in mente di stipulare degli accordi con quei paesi in cui le società che effettuano vendite via internet hanno la sede legale», ha spiegato a *ItaliaOggi* a margine del suo intervento alla tavola rotonda «Una nuova relazione tra fisco e imprese: fattore strategico per lo sviluppo delle imprese in ambito nazionale e internazionale», organizzata dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, nell'ambito della V edizione di Diplomacy, il festival della diplomazia. Casero ha anche precisato che il progetto Google, pur prendendo il nome dai recenti eventi fiscali che hanno interessato il motore di ricerca, riguarderà tutto il web. Questo tema, insieme all'omogeneizzazione delle politiche fiscali e della lotta all'evasione insieme all'abuso di diritto, saranno inseriti nella delega fiscale alla cui conclusione Casero «spera di arrivare entro fine anno». Il viceministro ha inoltre sottolineato l'importanza dell'aver raggiunto in sede G20 l'accordo per lo scambio automatico delle informazioni sui flussi finanziari fra stati. La necessità di un contrasto unitario a livello europeo all'evasione fiscale è stata sottolineata anche da Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo, mentre di un rapporto fra fisco e contribuenti improntato su rispetto, trasparenza e certezza del diritto ha parlato Mario Civetta, presidente Odcec Roma, che nel suo intervento ha richiamato lo studio dell'Ocse sulla Co-operative compliance come esempio di modello contribuente-amministrazione finanziaria basato su collaborazione e fiducia reciproca.

Giuseppe Pascucci

La confisca penale prevale sull'ipoteca bancaria

La legge di stabilità 2013 salvaguarda i beni confiscati dallo stato alla criminalità organizzata. Infatti, la confisca penale prevale sull'ipoteca della banca.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23428 del 16 ottobre 2013, ha accolto il ricorso dell'Agenzia del demanio che lamentava l'iscrizione di un'ipoteca bancaria su beni sottratti alla mafia.

Quella depositata oggi dalla Cassazione è una delle prime sentenze che applica il principio sancito a maggio di quest'anno dalle sezioni unite con la decisione n. 10532 e secondo cui «alla stregua della legge di stabilità 2013 in ogni caso, la confisca prevarrà sull'ipoteca».

Questo perché, la salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, a una tutela di tipo risarcitorio. Inoltre, il bilanciamento dei contrapposti interessi viene differito a un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà, attraverso l'apposito procedimento, il riconoscimento del suo credito.

Fra l'altro, la legge n. 228 del 2012 (comma 198) amplia la platea dei soggetti legittimati all'azione ricomprendendovi i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, i creditori che prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene, i creditori che, alla data del 1° gennaio 2013 (entrata in vigore della legge), sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento indicato.

Sono molti i chiarimenti forniti dal Collegio esteso in questa lunga e complessa motivazione. Prima di tutti i Supremi giudici ricordano che la legge di stabilità 2013 distingue a seconda che la confisca sia stata emessa prima o dopo il 1° gennaio di quest'anno. In particolare, per i beni confiscati prima di questa data la normativa compie una selezione ulteriore, a seconda che a tale data il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero sia avvenuto, invece, il trasferimento o l'aggiudicazione, anche in via provvisoria.

Debora Alberici